

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Quando una sentenza può dirsi depositata?

Una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata.

NDR: in argomento si veda Cass. s.u. n. 18659 del 22/9/2016 che, dopo aver affermato in via generale che "il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione" ha avuto modo di precisare che: "Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo".

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.2.2020, n. 3536

...omissis...

omissis ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 354/2018 del Tribunale di Benevento che, quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione da lui proposta avverso la sentenza n. 12/2015 del Giudice di Pace di quella stessa città - nei confronti della Vittoria Assicurazioni s.p.a. nonché nei confronti di *omissis* (rimasti contumaci), in causa avente ad oggetto risarcimento danni a persona derivanti da incidente stradale - perchè proposta oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.. Ha resistito con controricorso la XX Assicurazioni s.p.a..

Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza non sono state presentate memorie.

omissis con un unico motivo, articolato formalmente in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e al quale risulta allegata certificazione del Direttore Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento, censura la sentenza impugnata deducendo la violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tardivo l'appello, da lui notificato in data 8-12/1/2016, sul presupposto che il dies a quo per l'interposizione del gravame sarebbe decorso dalla data del deposito della sentenza in cancelleria, risultante dal relativo timbro nella data del 18 agosto 2014, senza considerare che la sentenza recava numero 12/2015, con annotazione al cronologico n. 27/2015. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal giudice di appello, la pubblicazione della sentenza era avvenuta in data 16/11/2015 (e, dunque, in data successiva al deposito in cancelleria), con la conseguenza che il termine per proporre appello avrebbe dovuto essere individuato in detta ultima data e l'impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva.

Il ricorso è fondato.

Essendo nella sostanza denunciata la violazione di norma processuale, il Collegio - sia pure con il limite di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, nella specie soddisfatto - è chiamato ad esaminare il fatto processuale.

Orbene, dal fascicolo processuale risulta che: a) la causa è stata trattenuta in primo grado in decisione all'udienza del 18/3/2014, svoltasi davanti al Giudice di Pace di Vitulano; b) la relativa sentenza reca timbro di deposito 18/8/14 nella Cancelleria del Giudice di Pace di Benevento, con la seguente intestazione "Ufficio del Giudice di Pace di Benevento ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano" e con la seguente annotazione impressa sulla prima pagina "sentenza n. 12/15 - cronol. 27/15"; c) la sentenza n. 12/05, come risulta dalla certificazione allegata al ricorso, è stata pubblicata in data 16/11/2015 ed il deposito di detta sentenza è stato comunicato all'odierno ricorrente in data 27/11/2015; d) avverso detta sentenza *omissis* ha proposto atto di appello (passato per la notifica l'8 gennaio 2016 e notificato ai destinatari in data 12 gennaio); d) il Tribunale di Benevento, quale giudice di appello, ha ritenuto tardiva l'impugnazione, prendendo in considerazione la data di deposito in Cancelleria risultante dal timbro (e cioè la data del 18 agosto 2014).

Tanto premesso in fatto, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18659 del 22/9/2016, rv. 641078-01 - dopo aver affermato in via generale che "il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione - hanno avuto modo di precisare che:

"Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo".

Di tale principio di diritto non ha tenuto conto il Tribunale di Benevento, che ha erroneamente riunito in un unico momento il deposito e la pubblicazione della sentenza, atteso che nel caso di specie: l'Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano è stato soppresso ed accorpato all'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento in ottemperanza al D.M. Giustizia 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2014, n. 87; il Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio di Benevento con provvedimento 15/10/2015 - dopo aver rilevato che "per varie e note vicissitudini" non si era ancora materialmente concretizzato il suddetto accorpamento e che "solo in data 15 ottobre 2015" si era avuta la disponibilità del registro cronologico e del registro di deposito delle sentenze dell'ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano - ha disposto procedersi alla pubblicazione delle sentenze depositate e/o giacenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento e già di competenza del soppresso Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano.

Dando continuità al dictum contenuto nella sopramenzionata sentenza delle Sezioni Unite, occorre qui precisare che una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata.

Ne consegue che l'appello, proposto dal *omissis*, è stato erroneamente ritenuto tardivo dal Tribunale di Benevento, che, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, avrebbe dovuto prendere in esame la data di pubblicazione (16/11/2015), con cronologico n. 27/15 di pari data. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Benevento per l'ulteriore prosieguo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il prosieguo al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, al quale demanda la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

WWW.LAVIOLAPROCEDURAIVR.COM

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovic (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.PANUOTOLOGIA.COM